



Delibera della Giunta Regionale n. 622 del 15/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord. del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ED IL CONSUMO DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA CACCIATA - REGOLAMENTO CE 29 APRILE 2004, N. 853.

Il Presidente De Luca

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la fauna selvatica oggetto di attività venatoria può essere commercializzata sia attraverso la cessione diretta di piccoli quantitativi direttamente dal cacciatore, che attraverso il circuito di vendita all'ingrosso ed al dettaglio;
- b. il commercio di carni di selvaggina selvatica rappresenta in alcuni territori della Campania una risorsa per l'economia locale;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi delle linee guida approvate con la delibera di Giunta Regionale n. 862 del 14 dicembre 2010 di recepimento l'accordo del 17/12/2009 n. 253 sancito tra Governo, Regioni e Province autonome relativo alle linee guida applicative del Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale è opportuno disciplinare la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica e la cessione di piccoli quantitativi dal cacciatore al consumatore finale o agli esercizi di vendita al dettaglio ed in particolare:
 - a.1 stabilire le procedure che devono essere adottate in tutte le fasi della filiera per garantire la tracciabilità e la sicurezza delle carni di selvaggina selvatica;
 - a.2 fornire ai cacciatori ed agli operatori del settore alimentare le indicazioni per applicare le disposizioni dei Regolamenti comunitari sulla sicurezza delle carni di selvaggina selvatica e della gestione dei sottoprodotti di origine animale;
 - a.3 monitorare, per valutazioni di carattere epidemiologico, l'incidenza nella selvaggina selvatica di agenti patogeni, alcuni dei quali anche responsabili di zoonosi;
 - a.4 stabilire che l'autorità competente in materia di sicurezza alimentare effettui, a tutela della salute del consumatore, la ricerca delle trichine su tutti i cinghiali selvatici e le altre specie sensibili oggetto di attività venatoria;

RITENUTO, pertanto, necessario

- a. approvare le linee guida per la commercializzazione ed il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata, di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTI

- a. il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b. il Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- c. Il Regolamento CE n. 853/2004 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- d. il Regolamento CE n. 854/2004 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- e. il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

- f. il Regolamento UE n. 1375/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichine nelle carni;
- g. la legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- h. legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012 che disciplina le norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania;
- i. la delibera di Giunta Regionale n. 519 del 9 dicembre 2013 che stabilisce i criteri per la prevenzione ed il contenimento dei danni da cinghiale;
- j. la delibera di Giunta Regionale n. 862 del 14 dicembre 2010 che recepisce l'accordo del 17/12/2009 n. 253 sancito tra Governo, Regioni e Province autonome relativo alle linee guida applicative del Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale;
- k. la delibera di Giunta Regionale n. 228 del 31 maggio 2011 che recepisce l'accordo del 29/4/2010 sancito tra Governo, Regioni e Province autonome concernente le linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- l. la delibera di Giunta Regionale n. 318 del 21 maggio 2015 che stabilisce disposizioni per le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di **approvare** le linee guida per la commercializzazione ed il consumo delle carni di selvaggina selvatica cacciata di cui all'allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di **incaricare** le AASSLL dell'applicazione delle linee guida di cui all'allegato;
3. di **inviare** il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività alle AASSLL, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale - UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, alla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia ed al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.